

Roma, 9 gennaio 2008
Prot. 17

AP/sc

CIRCOLARE N. 3 / 2008
AGLI ENTI ASSOCIATI

LAVORI PUBBLICI
→ ENTI PUBBLICI ECONOMICI
→ ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI

OGGETTO

Finanziaria 2008.

Incentivi fiscali e provvedimenti per interventi di risparmio energetico

La legge finanziaria 2008 proroga gli incentivi previsti dalla finanziaria precedente ed introduce nuove agevolazioni. Con la presente circolare iniziamo a trattare i principali dispositivi, riservandoci di fornire successivamente gli ulteriori approfondimenti che si rendessero necessari.

Proroga degli incentivi fiscali (detrazione 55%)

La legge finanziaria 2008 (Legge 24 dicembre 2007, n. 244), al comma 20 dell'art. 1, ha prorogato fino al 31 dicembre 2010 la durata delle detrazioni fiscali del 55% per gli interventi di risparmio energetico già previsti dalla finanziaria 2007 come segue:

- proroga delle detrazioni fiscali del 55% (commi 344-347 della L. 296/2006) per coibentazione strutture opache verticali e sostituzione finestre e infissi; installazione di pannelli solari termici, sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione e trasformazione di impianti individuali autonomi in impianti centralizzati, con contabilizzazione del calore;
- al comma 347 della L. 296/2006, ora, si includono anche alle spese per la sostituzione intera o parziale di impianti di climatizzazione invernale non a condensazione, sostenute entro il 31 dicembre 2009;
- il comma 286 prevede l'estensione delle detrazioni fiscali del 55% anche alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia;
- il comma 24 prevede che le detrazioni (di cui ai commi 20-22) possano ora essere ripartite in quote annuali di pari importo tra 3 e 10 anni a scelta irrevocabile del contribuente. Inoltre, per ottenere la detrazione relativa alla sostituzione di finestre e infissi e l'installazione di pannelli solari termici non è più necessario presentare la certificazione energetica.

A tale proposito segnaliamo anche la **risoluzione dell'Agenzia delle Entrate** n. 365/E che fornisce, in risposta ad un quesito specifico, la definizione di edificio ai fini delle detrazioni, dandone un'accezione abbastanza ampia, che consente di fruire più adeguatamente delle agevolazioni: infatti si fa riferimento alla definizione dell'art. 2 del D.lgs 192/2005, che prescinde dalla definizione catastale e prende a riferimento l'unità immobiliare autonoma.

Aggiornamento delle trasmittanze

Il comma 23 aggiorna come segue la tabella relativa alle trasmittanze secondo il comma 345 della Finanziaria 2007:

«Tabella 3

(Art. 1, comma 345)

Zona climatica	Strutture opache verticali	Strutture opache orizzontali		Finestre comprensive di infissi
		Coperture	Pavimenti	
A	0,72	0,42	0,74	5
B	0,54	0,42	0,55	3,6
C	0,46	0,42	0,49	3
D	0,4	0,35	0,41	2,8
E	0,37	0,32	0,38	2,5
F	0,35	0,31	0,36	2,2

ICI agevolata

Inoltre al comma 6 è prevista **“a decorrere dall'anno di imposta 2009, un'aliquota agevolata dell'imposta comunale sugli immobili inferiore al 4 per mille per i soggetti passivi che installino impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o termica per uso domestico, limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata massima di tre anni per gli impianti termici solari e di cinque anni per tutte le altre tipologie di fonti rinnovabili. Le modalità per il riconoscimento dell'agevolazione di cui al presente comma sono disciplinate con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni”**

Certificazione energetica

Art. 1 Comma 288. Dal 2009, il rilascio del permesso di costruire è subordinato alla certificazione energetica dell'edificio nonché delle caratteristiche strutturali dell'immobile finalizzate al risparmio idrico e al reimpiego delle acque meteoriche.

Art. 1 Comma 289. Dal 2009, ai fini del rilascio del permesso di costruire deve essere prevista, per gli edifici di nuova costruzione, l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (di almeno 1 kW per unità abitativa e 5 kW per i fabbricati industriali).

Art. 2. Comma 282. Per le nuove costruzioni, il rilascio del “certificato di agibilità al permesso di costruire” è subordinato alla presentazione della certificazione energetica dell'edificio.

Nuove norme di incentivazione per le fonti energetiche rinnovabili:

Art. 2, Commi 143-161.

Sono previsti incentivi per:

- impianti di potenza sopra 1 MW incentivati con certificati verdi per 15 anni. Ogni fonte ha propri coefficienti moltiplicativi;
- impianti di potenza inferiore a 1 MW incentivati con conto energia specifico per fonte per 15 anni;

La quota d'obbligo di produzione da fonti energetiche rinnovabili è incrementata dello 0,75% annuo tra il 2007 e il 2012 (arriverà, così, al 7,55%);

Sono fissati il nuovo valore unitario dei certificati verdi, pari a 1 MWh e il prezzo di riferimento dei certificati verdi, pari alla differenza tra 180€ per MWh e il valore medio di cessione

dell'energia elettrica dedicata (circa 90€ per MWh);

E' previsto che saranno:

- definite le modalità di estensione dello scambio sul posto a tutti gli impianti alimentati con fonti rinnovabili di potenza nominale media annua non superiore a 200 kW;
- stabiliti i criteri per la destinazione delle biomasse combustibili, a scopi alimentari, industriali ed energetici;
- stabilite le modalità con le quali gli operatori della filiera di produzione e distribuzione di biomasse sono tenuti a garantire la provenienza, la tracciabilità e la rintracciabilità della filiera;

A partire dal 2009, non è più ammesso usufruire degli incentivi di cui sopra se sono ottenuti anche ulteriori incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto energia, in conto capitale o in conto interessi;

Sono alzate e definite le soglie fino a cui, per costruire un impianto a fonte rinnovabile, basta la Denuncia di Inizio Attività (Eolico 60 kW, Solare fotovoltaico 20 kW, Idraulica 100 kW, Biomasse 200 kW, Gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas 250 kW).

Al comma 240 sono inoltre previste fino al 31 dicembre 2008 agevolazioni fiscali sul gasolio e sul GPL impiegati in zone montane e per le **reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero con energia geotermica**.

Impianti fotovoltaici

L'Art. 2, ai commi 164-166, precisa le norme relative alla connessione alla rete elettrica.


I commi 173-174 contengono norme relative al fotovoltaico gestito dagli enti locali.

Campagne informative

Art. 2, Comma 162. Fondo per il risparmio e l'efficienza energetica con dotazione di 1 milione di euro per finanziare campagne informative sulle misure che consentono la riduzione dei consumi energetici, *"con particolare riguardo all'avvio di una campagna per la progressiva e totale sostituzione delle lampadine a incandescenza con quelle a basso consumo, per l'avvio di misure atte al miglioramento dell'efficienza della pubblica illuminazione"*.

Con i migliori saluti.

Il Direttore Generale
Arch. Venanzio Gizzi



Allegati:

I documenti citati nella presente sono scaricabili dal sito di federcasa: www.federcasa.it